

PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI SEPOLTURA N. 56 PARTE OVEST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO - CUP B57H16000780004 - CIG 7254160235.

Con verbale di gara prot. n. 27141 del 13/2/2018, sono state escluse le seguenti imprese:

Impresa Bassetto S.r.l.:

- Il concorrente in possesso delle qualificazioni SOA per la cat. OG1 prevalente class. I, ha dichiarato il subappalto della cat. OS3 scorporabile in quanto privo della relativa qualificazione. Considerato:

- che l'impresa possedendo la cat. OG1 class. I, ai sensi dell'art. 61, c. 2, del D.P.R. 207/2010 *"può partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"*, e pertanto fino ad € 309.600,00 (importo classifica I € 258.000,00 incrementato di un quinto);

- che l'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 stabilisce che *"I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"*;

- che essendo l'importo delle lavorazioni (OG1 e OS3) pari ad € 309.940,24 l'impresa avrebbe dovuto possedere la classifica II della prevalente.

Pertanto, in conformità alla normativa in materia e alla disciplina di gara, il concorrente non risulta qualificato nella cat. OG1 prevalente per una classifica sufficiente a coprire l'importo della cat. OG1 e della categoria scorporabile OS3.

Trattandosi di una irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Bassetto s.r.l. viene esclusa dalla gara.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 19/2/2018.

Impresa Cartocci Strade S.r.l.:

- Il concorrente in possesso delle qualificazioni SOA per la cat. OG1 prevalente class. I, ha dichiarato il subappalto della cat. OS3 scorporabile in quanto privo della relativa qualificazione. Considerato:

- che l'impresa possedendo la cat. OG1 class. I, ai sensi dell'art. 61, c. 2, del D.P.R. 207/2010 *"può partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"*, e pertanto fino ad € 309.600,00 (importo classifica I € 258.000,00 incrementato di un quinto);

- che l'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 stabilisce che *"I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"*;

- che essendo l'importo delle lavorazioni (OG1 e OS3) pari ad € 309.940,24 l'impresa avrebbe dovuto possedere la classifica II della prevalente.

Pertanto, in conformità alla normativa in materia e alla disciplina di gara, il concorrente non risulta qualificato nella cat. OG1 prevalente per una classifica sufficiente a coprire l'importo della cat. OG1 e della categoria scorporabile OS3.

Trattandosi di una irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Cartocci Strade s.r.l. viene esclusa dalla gara.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 19/2/2018.

Impresa Ediltre s.r.l. in R.T.I. con l'impresa Gravina Impianti s.r.l.

1) L'impresa Ediltre s.r.l., in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, partecipa alla procedura in R.T.I. con l'impresa Gravina Impianti s.r.l. in possesso della qualificazione SOA

nella Cat. OS28.

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, prevede la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando prevede altresì *“Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale”*, il Raggruppamento non risulta qualificato nella cat. OS3 scorporabile.

2) Inoltre, l'impresa mandante Gravina Impianti ha prodotto l'istanza di partecipazione, il modello “Campo56_Art80”, il Codice Etico e l'Atto di impegno a costituire un R.T.I. “Campo56_mod.RTI” non sottoscritti in originale, trattandosi di copie, contrariamente a quanto stabilito dalla disciplina di gara.

Pertanto oltre alle motivazioni di cui al precedente punto 1), il concorrente viene escluso, in quanto diversamente, da quanto stabilito a pena di esclusione dalla disciplina di gara (punto 4 pag. 5, punto 5 pag. 7, punto 7 pag. 9) ovvero che le dichiarazioni *“devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte in originale dal ...”*, le autocertificazioni di cui ai punti 4, 5 e 7 del Disciplinare non risultano sottoscritte in originale dai soggetti firmatari della mandante.

Sul punto si rileva che l'autografia della sottoscrizione costituisce requisito di validità giuridica dell'atto non surrogabile attraverso il richiamo ad altri elementi asseritamente equivalenti a rappresentare la provenienza, poichè la firma si caratterizza per l'autografia della sua formazione e per la sua attitudine ad evidenziare un sicuro elemento di identificazione, anche allo scopo di prevenire possibili abusi o vere e proprie falsificazioni. Nella fattispecie in argomento la firma è richiesta oltre che per accertare l'autenticità e la paternità del documento, anche per rendere indiscutibile l'impegno contenuto nello stesso e renderlo vincolante verso i destinatari della manifestazione di volontà.

Costituisce principio generale in materia di contrattualistica pubblica quello secondo cui la dichiarazione di voler partecipare ad una gara e di essere in possesso dei necessari requisiti debba recare la sottoscrizione autografa del dichiarante.

Pertanto, la presentazione di autocertificazioni in sede di gara non sottoscritte in originale, ancorchè contenenti la copia del documento di identità del dichiarante, deve essere considerata invalida e, quindi, equiparata al difetto assoluto e/o mancanza della dichiarazione medesima, in quanto fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata o la immagine firma, giacché la sottoscrizione autografa, **ESPRESSAMENTE PRESCRITTA DALLA LEX SPECIALIS**, è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso la stazione appaltante (cfr. Tar Firenze n. 1364/2016; Tar Campania n. 2189/2013; ANAC parere n. 31/2010). Conseguentemente, l'omessa sottoscrizione in originale, integrando NON un'ipotesi di irregolarità ma di radicale invalidità della dichiarazione, non è suscettibile di regolarizzazione mediante il procedimento del soccorso istruttorio. Nel caso di specie peraltro i documenti irregolarmente sottoscritti sono strettamente collegati all'offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'atto di impegno a costituire il R.T.I., rispetto ai quali l'esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è statuita dall'art. 83, c. 9 secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 19/2/2018.

Impresa F.Ili Grignola S.a.s.:

- il concorrente, in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, nell'istanza di partecipazione (Campo56_Dich) dichiara di non voler ricorrere al subappalto.

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, prevede la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando prevede altresì *“Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea*

qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale”, l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa F.lli Grignola s.a.s. viene esclusa dalla gara.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 19/2/2018.